

R. G. 54687/2017



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. [REDACTED]	Presidente relatore
Dott. [REDACTED]	Giudice
Dott. [REDACTED]	Giudice

ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al N. **54687/2017** R.G., promossa da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED], giusta delega a margine dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio [REDACTED], Via [REDACTED] di [REDACTED] n. [REDACTED]

– attore –

CONTRO

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta mediante strumenti informatici ai sensi dell'art. 83 c.p.c., congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Francesco Olivo, con loro elettivamente domiciliata presso lo studio dell' [REDACTED]

– convenuto –

CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:



“Voglia l'Autorità Giudiziaria Adita, contrariis rejectis, così giudicare

Nel merito: previo accertamento dei fatti di cui in premessa e dell'intervenuto e legittimo recesso esercitato dal sig. [REDACTED] condannare la società convenuta [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare all'attore [REDACTED] la propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale che si quantifica in € 176.700,00 o in quella diversa somma che risulterà dovuta ad istruttoria ultimata oltre rivalutazione e interessi dal 13/03/2017 al saldo.

Con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario 15% ex D.M. 55/14

In via istruttoria: Ciò premesso, si chiede ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova:

- 1) *“Vero è che, a seguito del recesso del 12/14.09.16 del signor [REDACTED] dalla società [REDACTED], i soci e il signor [REDACTED] di comune accordo decidevano di far effettuare una perizia di stima sugli immobili di proprietà della [REDACTED]?”;*
- 2) *“Vero è che [REDACTED] incaricava nel mese di novembre del 2016, con l'assenso del signor [REDACTED] e dei soci della stessa [REDACTED] il p.i. [REDACTED] di effettuare la perizia di stima dei beni immobili di proprietà della società?”;*
- 3) *“Vero è che a seguito dell'incarico di cui al capitolo precedente il p.i. [REDACTED] redigeva la perizia del 30.01.2017 che si rammostra al teste quale documento prodotto da codesta difesa sub. doc.4?”;*
- 4) *“Vero è che a seguito delle risultanze della perizia estimativa sugli immobili di proprietà della società, nel mese di gennaio del 2017 la [REDACTED] concordavano di procedersi, a mezzo dei propri rispettivi professionisti di fiducia, alla quantificazione della quota societaria a seguito dell'intervenuto recesso del [REDACTED]”;*
- 5) *“Vero che in ragione dell'accordo di cui al capitolo 3 [REDACTED] nei mesi di marzo e aprile del 2017, si relazionavano al fine di addivenire alla valutazione della quota da liquidarsi in favore del signor [REDACTED]”;*
- 6) *“Vero è che in data 13 aprile del 2017 il dott. [REDACTED] si incontravano per addivenire ad una soluzione condivisa tra le parti in ordine al valore della quota societaria da liquidarsi in favore del signor [REDACTED]”.*

[REDACTED] il [REDACTED] con [REDACTED].
Si insiste in ogni caso perché l'odierno giudicante voglia disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio atta a determinare il valore della quota societaria pari al 33,34 % della [REDACTED] alla data del 14/09/2016 della quale era titolare il signor [REDACTED].”

PER PARTE CONVENUTA:

“Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis,

1) Preliminarmente, ritenere e dichiarare nulla la citazione ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c. per l'inosservanza dei termini a comparire previsti dall'art. 163 bis c.p.c., con ogni consequenziale statuizione;

2) In via principale, rigettare tutte le domande proposte dall'attore sig. [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] in quanto inammissibili, improponibili e/o infondate;



3) *In via subordinata, nell'eventualità in cui il Tribunale ritenesse la legittimità del recesso effettuato dal Sig. ██████ ai sensi dell'art. 2473 cod. civ., ridurre l'ammontare del rimborso della partecipazione dell'attore al patrimonio sociale alla misura che risulterà dimostrata nel giudizio e/o ritenuta di giustizia;*

4) *In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite;*

5) *Rigettare la richiesta di CTU avanzata da controparte in quanto esplorativa e comunque inammissibile, e rigettare tutte le altre istanze istruttorie avanzate dal ██████ in quanto inammissibili e/o irrilevanti per le ragioni evidenziate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. di parte convenuta; in subordine, ammettere la ██████ prova del contrario sui capitoli e con i testi indicati nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. di parte convenuta;*

6) *Accogliere tutte le altre domande, istanze, eccezioni e difese formulate in atti dall' ██████*

7) *Con salvezza di ogni altro diritto”.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, notificato il 19 dicembre 2017, il Sig. ██████ (di seguito: “█████”) conveniva in giudizio la ██████ (di seguito: “█████” o “la Società”), per sentire accertare e dichiarare la legittimità del proprio recesso dalla Società esercitato ai sensi dell'art. 2473, comma 2, c.c. e, conseguentemente, per sentir condannare parte convenuta a corrispondere all'attore, a titolo di rimborso del valore della propria partecipazione societaria ai sensi dell'art. 2473 comma 3 c.c., la somma di € 176.700,00 ⁽¹⁾ o la diversa somma risultante ad esito del presente giudizio, oltre rivalutazione ed interessi dal 13 marzo 2017 al saldo, con totale rifusione delle competenze di lite.

A fondamento della domanda, l'attore deduceva di essere stato titolare di una quota pari al 33,34 % del capitale sociale di ██████ ⁽²⁾, società costituita in data 4 luglio 2000, con durata fissata alla data del 31 dicembre 2100 ed avente quale principale oggetto sociale “*l'acquisto, la vendita la permuta, la costruzione e la ristrutturazione di immobili, nonché la gestione degli immobili di proprietà sociale*” (doc.2, att.).

Deduceva altresì di aver receduto *ad nutum* dalla predetta Società ai sensi dell'art. 2473 comma 2 c.c. con comunicazione via PEC, ricevuta dalla ██████ in data 14 settembre 2016 (doc. 3, att.) e che il recesso così esercitato doveva ritenersi valido ed efficace in quanto:

⁽¹⁾ Il ██████ aveva incaricato un professionista di sua fiducia nella persona del dott. ██████ per redigere una perizia al fine di stimare il valore della propria partecipazione pari al 33,34% del capitale sociale, all'esito della quale era emerso che l'attore avrebbe diritto di vedersi riconosciuta e liquidata la somma di € 176.700,00 (doc. 9,att.).

⁽²⁾ Sino al 14 settembre 2016 erano stati soci della ██████ (doc. 1 att.):

- l'odierno attore ██████ titolare di nominali € 3.334,00 corrispondenti alla quota del 33,34% del capitale sociale;
- il sig. ██████ ██████ (di seguito: “█████”), titolare di nominali € 3.333,00 corrispondenti alla quota del 33,33% del capitale sociale;
- la sig.ra ██████ ██████ (di seguito: “█████”) titolare di nominali € 3.333,00 corrispondenti alla quota del 33,33% del capitale sociale e Amministratore Unico.



- 1) sarebbe intervenuta accettazione dello stesso da parte della Società, la quale, nonostante inizialmente ne avesse contestato la legittimità, in seguito si sarebbe resa disponibile ad addivenire alla liquidazione della quota di proprietà del (██████████) ciò sarebbe comprovato dal fatto che la GMP aveva incaricato a proprie spese il p.i. ██████████ di redigere una perizia estimativa degli immobili di proprietà della Società, siti in ██████████ asseritamente al fine di determinare all'esito l'esatto valore della quota da liquidare al socio receduto (doc. 4,att.).
- 2) in ogni caso, la previsione nello Statuto della Società di una durata particolarmente lunga, in quanto trascendente la durata della vita media dei soci fondatori all'epoca della costituzione della Società, equivarrebbe a quella di una durata a tempo indeterminato che, ai sensi dell'art. 2473 comma 2 c.c., consentiva ai soci di recedere in ogni momento ⁽³⁾.

Ciò nonostante, decorsi i termini di legge previsti per la liquidazione della quota in favore del socio receduto, nulla veniva corrisposto all'attore che, in data 8 maggio 2017, ribadiva il proprio recesso dalla Società a far tempo dal 14 settembre 2016 e intimava alla ██████████ il rimborso immediato della propria partecipazione societaria (doc. 8, att.).

La richiesta non veniva ottemperata dalla Società, talché ██████████ proponeva la presente azione giudiziale.

In data 8 novembre 2018 si costituiva in giudizio la Società, eccependo:

- 1) la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c. per inosservanza dei termini a comparire di cui all'art. 163 *bis* c.p.c.;
- 2) di aver sempre contestato la legittimità del recesso esercitato dal ██████████ sia con PEC del 14 ottobre 2016 (doc. 4, conv.), sia con PEC del 12 maggio 2017 (doc. 5, conv.);
- 3) l'illegittimità e l'inefficacia del recesso per insussistenza dei presupposti di legge richiesti per il suo esercizio; in particolare rappresentava che: – l'art. 2473 c.c., che limitava tassativamente la possibilità del socio di recedere *ad nutum* al solo caso di società contratta a tempo indeterminato, era norma a carattere eccezionale, che, in quanto tale, non si prestava ad alcuna possibilità di interpretazione estensiva o analogica; – nel caso di specie la disposizione in esame non era applicabile atteso che: a) l'atto costitutivo della ██████████ non prevedeva ipotesi di

⁽³⁾ Citava Cass. n. 9662 del 2013 e in comparsa conclusionale Cass. ord. n. 8962/2019 del 2019.



recesso del socio; b) la [REDACTED] era società costituita a tempo determinato, con durata fissata sino al 31/12/2100 ⁽⁴⁾;

- 4) l'erroneità dell'elaborato peritale prodotto da controparte relativo alla determinazione del valore della quota di cui era titolare [REDACTED]

Parte convenuta eccepiva, altresì, sebbene per la prima volta in comparsa conclusionale:

- 1) l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della somma indicata da controparte, quale asseritamente corrispondente al valore della propria partecipazione, per mancato previo esperimento del procedimento di nomina dell'esperto ex art. 2473 c.3 c.c.;
- 2) l'inammissibilità delle domande attoree per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci secondo l'argomentazione che le stesse mirerebbero ad introdurre, eventualmente nelle forme di cui all'art. 1339 c.c., una clausola di recesso non prevista dal contratto sociale con l'effetto di modificarlo/integrarlo, istaurandosi in tal modo il litisconsorzio necessario nei confronti di tutte le parti del contratto sociale *de quo*.

All'udienza del 10 luglio 2018, il Giudice assegnava i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.

Con memoria ex art. 183 comma 6 n.2, a riprova della avvenuta accettazione del recesso da parte della Società, l'attore produceva altresì le seguenti missive scambiate via mail tra le parti e i rispettivi professionisti dal mese di settembre 2016 a tutto il mese di aprile del 2017 (doc. 10 att.):

– missiva del 08 settembre 2016 ove il dott. [REDACTED]

(professionisti delle società [REDACTED], [REDACTED] “Buongiorno a tutti, a seguito assenso ricevuto da parte dei signori [REDACTED], io e [REDACTED] procederemo con la richiesta di eventuale preventivo per la valutazione informale degli immobili [...]”;

⁽⁴⁾ Parte convenuta nella propria memoria conclusionale replicava altresì che anche qualora si volesse accedere al diverso criterio cui ha fatto recentemente ricorso la S.C. – Cass. ord. n. 8962/2019 del 2019 – del “tempo ragionevole per lo svolgimento del progetto imprenditoriale” - il quale tuttavia non trovava comunque alcun fondamento normativo nell'art. 2473 cod. civ. - nel caso di specie la durata della società, fissata in cento anni dalla sua costituzione, era perfettamente ragionevole in relazione al raggiungimento dello scopo sociale, costituito, tra l'altro, nell'“acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione e la ristrutturazione di immobili” oltreché nella “gestione degli immobili di proprietà sociale”. Considerando la durata media nel tempo di un immobile e gli ingenti costi iniziali per l'acquisto e per la manutenzione, risultava infatti evidente che la durata, fissata in cento anni, di una società immobiliare avente come scopo sociale anche la “gestione degli immobili di proprietà sociale”, era perfettamente ragionevole rispetto allo scopo sociale e altresì necessaria e funzionale al recupero degli investimenti.



– missiva del 24 novembre 2016 inviata da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dottori Commercialisti) nella quale i professionisti della società [REDACTED] così scrivevano a [REDACTED] *“Buongiorno con la presente Vi proponiamo nuovamente di far effettuare una perizia ufficiale (il cui costo sarà a carico di [REDACTED]) da un perito di nostra fiducia. Avuto il valore degli immobili, che si spera entrambi accetterete come valido e definitivo, si procederà con la valutazione delle quote e con quanto ne consegue [...]”*;

– missiva del 30 gennaio 2017, inviata da parte dello [REDACTED] *“Buonasera, ecco in allegato la perizia effettuata dal [REDACTED] Resto in attesa di sentirVi in merito”*;

– missiva in risposta del 2 febbraio 2017 inviata dal [REDACTED] ove lo stesso scriveva *“Buongiorno a tutti, preso atto della perizia, sono disponibile a procedere alla valutazione delle quote, e di seguito ad un incontro in tempi brevi, per addivenire ad una bonaria soluzione del mio recesso”*;

– missiva del 10 febbraio 2017 inviata dallo [REDACTED] *“Buongiorno a tutti, avuto il valore degli immobili, come accordato, procederemo con la valutazione delle quote [REDACTED]”*;

– missiva del 24 marzo 2017, il [REDACTED] (professionista incaricato dal signor [REDACTED]) *“Come sai dobbiamo fare una valutazione delle quote di [REDACTED]. Per la fine di settimana prossima vorrei ultimare i controlli sulla contabilità 2016. Se vuoi poi stimando una situazione contabile in attesa di chiudere il bilancio 2016 ai primi di aprile. Potremmo poi trovarci ed a 4 mani fare insieme la valutazione delle quote nel modo più equilibrato possibile. Cosa ne dici? Attendo un tuo riscontro”*.

– a riscontro la mail del 28 marzo 2017 da [REDACTED] *“Ciao [REDACTED] sono a Tua disposizione, se vuoi possiamo anche anticipare i tempi; pensi che il bilancio 2016 possa incidere sulla valutazione? In ogni caso resto in attesa di sentirTi, sotto trovi anche il cellulare”*.

All’esito dello scambio delle memorie istruttorie, all’udienza del 4 dicembre 2018 il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

Alla successiva udienza del 19 marzo 2019, il Giudice assegnava alle parti termine per il deposito di memorie conclusionali e di memorie conclusionali di replica, rimettendo la causa al Collegio per la decisione.

In ordine alle domande ed eccezioni proposte dalle parti il Tribunale provvede come di seguito.



*** Preliminarmente deve essere ritenuta infondata e deve essere rigettata l'eccezione formulata da parte convenuta relativa alla di nullità dell'atto di citazione.**

Il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale, richiamato sin dalla prima udienza del 10 luglio 2018, secondo cui *“in materia di procedimento civile, l'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., là dove, in ipotesi di nullità della citazione per inosservanza del termine di comparizione o mancanza dell'avvertimento ai sensi dell'art. 163, n. 7, cod. proc. civ., esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, se egli eccepisca tali nullità, dovendo in tal caso il giudice fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il convenuto, nel costituirsi, si limiti alla sola deduzione della nullità, senza anche svolgere difese e richiedere la fissazione di una nuova udienza, contegno, questo, che integra sanatoria della nullità della citazione”*⁽⁵⁾.

Ebbene nel caso di specie, parte convenuta, nel costituirsi tempestivamente, si è difesa nel merito e non ha chiesto fissazione di nuova udienza di comparizione nel rispetto dei termini a difesa prescritti dall'art. 163 bis c.p.c. e, pertanto, deve ritenersi sanata qualsivoglia ipotesi di nullità della citazione.

Ne consegue che l'eccezione *de quo* è infondata e deve essere rigettata.

*** È infondata la deduzione attorea relativa alla avvenuta accettazione del recesso da parte della Società.**

Invero parte attrice fonda la sua eccezione sull'aver la Società incaricato a proprie spese un perito per redigere una relazione estimatoria di alcuni beni di proprietà della [REDACTED] (doc.4, att.) e sulla corrispondenza intercorsa tra i professionisti dello [REDACTED], commercialisti [REDACTED] (doc. da 10 a 10 *sexies* att.).

Il Tribunale osserva anzitutto che la perizia prodotta dall'attore a firma del [REDACTED] è una relazione tecnico estimativa degli immobili della [REDACTED] commissionata dalla Società *“allo scopo di determinarne l'esatta consistenza ed il probabile valore commerciale attuale e fiscale”* (doc.4, att.). Tale perizia, invece, non riguarda il valore della società o delle quote dei soci.

Inoltre, dalle predette missive non è consentito evincere alcuna manifestazione di volontà della società in ordine alla accettazione /riconoscimento della legittimità del recesso esercitato dal socio [REDACTED]

⁽⁵⁾ Cass. Civ. ord. n. 21910 del 2014.



Invero:

- 1) nessuna delle missive indicate da parte attrice a sostegno delle due allegazioni proviene dalla Società od esprime la sua volontà, provenendo esse invece da professionisti/consulenti della Società stessa;
- 2) i professionisti in questione affermano di avere ricevuto un assenso rispetto al loro operato da parte dei soci ██████ e ██████ i quali sono anche i destinatari delle relative missive, mentre non risulta che in alcuna di dette missive sia stata coinvolta la terza socia ██████ ██████ la quale era anche amministratore e legale rappresentante *pro tempore* della società;
- 3) l'attività peritale di cui si parla nella corrispondenza, ebbe inizio prima dell'esercizio del diritto di recesso da parte del ██████ (cfr. mail 8 settembre 2016 ██████ ██████ e ██████ e si protrasse successivamente, ma ebbe ad oggetto esclusivamente il valore degli immobili di cui è titolare la società, non invece la valutazione delle quote, rispetto alla quale i professionisti delle parti ebbero ad avere contatti nel marzo 2017, salva interruzione di tale interlocuzione sicché alla valutazione concordata del valore delle quote non si addivenne mai;
- 4) le uniche due occasioni in cui la Società ha espresso la sua volontà in ordine al recesso esercitato dal ██████ si sono verificate con le missive rispettivamente datate 14 ottobre 2016 e 12 maggio 2017 – la prima significativamente inviata mentre erano in corso le operazioni di stima degli immobili e la seconda a definitiva interruzione delle preliminari interlocuzioni tecniche tra professionisti in ordine alla stima delle quote - con cui ha comunicato il mancato accoglimento della richiesta di recesso per insussistenza dei presupposti di legge legittimanti il suo esercizio (doc. 4 e 5, conv.).

Le comunicazioni o iniziative dei professionisti della Società e di alcuni dei soci devono pertanto al più considerarsi volte a verificare in via informale e bonaria l'ipotetica accettabilità/fattibilità di un recesso da parte del socio ██████, verifica che, tuttavia, ha condotto ad una determinazione negativa da parte della società, come chiaramente manifestata nelle missive suindicate.

Alla stregua di tali considerazioni si ritiene che la Società non abbia in alcun modo accettato il recesso esercitato da parte attrice.

* Ciò posto, il Tribunale ritiene che **le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate anche quanto all'esercizio, da parte del ██████, del recesso ad nutum ex art. 2473, comma 2, c.c.**

Quanto alla legittimità dell'esercizio del diritto di recesso, il Tribunale ha di recente assunto, in un caso pressoché identico a quello oggetto del presente giudizio, un indirizzo giurisprudenziale qui



pienamente condiviso ed al quale intende dare continuità e che è senz'altro applicabile al caso di specie.

In particolare, proprio con riferimento al recesso esercitato dal socio di una s.r.l. avente ad oggetto la gestione di beni immobili, il [REDACTED] – Sezione Specializzata in materia di Impresa B, con sentenza n. 6360/2019 (reperibile in www.giurisprudenzadelleimprese.it) ha affermato quanto segue:

“ L’art. 2473, comma 2, c.c. prevede: “*Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno 180 giorni [...]*”.

La questione posta dalla norma è se il diritto di recesso spetti ai soci qualunque sia la durata della società indicata nello statuto o se spetti anche in casi in cui, pur essendo la durata indicata, l’indicazione sia da considerare equiparabile alla mancata indicazione e, quindi, come non apposta.

Sul piano ermeneutico la seconda soluzione appare ardua per tre motivi:

- (i) la norma è letteralmente così chiara (*in claris non fit interpretatio*: art. 12 prel.) che legittima l’interpretazione *a contrario*, altrimenti non sempre affidabile (la determinazione della durata della società, mediante l’indicazione di una data di scadenza, esclude il diritto di recesso);
- (ii) l’indicazione della durata è contenuta nello statuto e dunque, in quanto tale, voluta da tutti i soci fondatori della società e, *ipso facto*, da tutti coloro che, dopo la costituzione abbiano acquistato una partecipazione;
- (iii) le società di capitali, dotate di personalità giuridica, sono costruzioni che, se i soci esprimono una tale volontà, sono destinate ad esistere e ad esercitare la loro attività economica lucrativa per un tempo molto lungo, eventualmente trascendente la vita umana.

La considerazione sub (ii) rende altresì ardua l’applicazione della fattispecie dell’abuso del diritto, la quale suppone che il titolare del diritto agisca travalicando i limiti segnati dalla finalizzazione del potere alla soddisfazione dell’interesse tutelato e così danneggiando un terzo che quell’azione non vuole e contrasta, mentre, nel caso di specie, essendo la durata della società voluta da tutti i soci, non emerge la basilare differenziazione di posizione tra titolare del diritto abusante e terzo danneggiato. Per questo è parimenti arduo differenziare la posizione del socio di minoranza, il quale, partecipando alla costituzione o acquistando la partecipazione, ha certamente accettato la clausola relativa alla durata della società.

La considerazione sub (iii) richiama, per converso, lo sfavore, noto e giustificato, dell’ordinamento verso rapporti di durata perpetua o illimitata (art. 1322 c.c.).

A tal proposito, tuttavia, va osservato: - che il contratto di società a responsabilità limitata è un contratto tipico, sicché l’interprete non può che esser cauto nell’applicare criteri generali, mentre in grande considerazione devono essere tenuti i connotati tipici del contratto considerato, qui peraltro fenomeno giuridico reso ben più complesso dall’entificazione di un soggetto giuridico distinto dai contraenti; - che, come si diceva, il conferimento della personalità giuridica rende la società capace di (non titolare del diritto di) proseguire la sua esistenza indefinitamente nel tempo; - soprattutto che la durata della società non è nemmeno necessariamente quella indicata nello statuto, poiché, come noto, i soci ben possono – ovviamente applicando le regole previste per la formazione della volontà della società, come ente espressivo di contratto associativo con comunione di scopo – regolarla sia riducendo la data di scadenza della società sia ampliandola, sia trasformando la società di capitali in società di



persone, sia avviando la fase di liquidazione, destinata a porre termine all' esistenza stessa della società.

A fronte della superiori considerazioni, argomentazioni di verso opposto non paiono godere di particolare efficacia concludente.

Il richiamo alla disciplina delle società di persone – nella parte in cui prevede il diritto di recesso *ad nutum* del socio da società di durata superiore a quella rapportabile alla vita del socio o alla media della vita umana (art. 2285 c.c.) - sembra inappropriato, data l'impossibilità nel caso di specie di configurare una lacuna normativa e le evidenti diversità strutturali tra questi tipi sociali ⁽⁶⁾: basti solo por mente alla mancanza (non di soggettività ma) di personalità giuridica, alla natura strettamente contrattuale della partecipazione alle società personali, all' erratica disciplina del capitale sociale giustificata dalla responsabilità illimitata dei soci, all' istituzionale inesistenza del frazionamento tra potere gestorio e rischio d'impresa.

Il richiamo ai connotati del tipo "società a responsabilità limitata" come "società di persone a responsabilità limitata" – anche volendo scontare l' estrema genericità di un' espressione utile sul piano meramente descrittivo ma assai poco significativa sul piano autenticamente ermeneutico – è smentito dall'evoluzione del tipo, ormai decisamente (e nuovamente) avvicinato a quello delle società azionarie (cfr. art. 26 d.l. n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni dalla l.n. 212 del 212 e successive modificazioni). Peraltro, non parrebbe corretto un approccio ermeneutico che valorizzasse, in questa materia, la distinzione caso per caso tra s.r.l. "corporative" ed s.r.l. "personali" poiché la norma di cui si discute è dettata per il tipo s.r.l. in generale, qualunque sia il diverso modello o sottotipo cui ci si voglia riferire – essendo pacifica, ad esempio, l'applicabilità dell'art. 2473, comma 2, c.c. alle s.r.l.s. (pur connotate da soci solo persone fisiche) od alle s.r.l. *start up* innovative, società anzi dotate di una naturale proiezione dell'attività svolta verso il futuro, od alle s.r.l. █████ – altresì considerando che, proprio nel quadro della riforma del 2003, avevano trovato riconoscimento istanze personalistiche peraltro essenzialmente veicolabili a mezzo di esercizio dell'autonomia statutaria (cfr. art. 2473, comma 1, c.c.).

Il richiamo alle intenzioni del legislatore in punto di ampliamento del diritto di recesso del socio non è certamente irrilevante, ma, nella sua genericità, a fronte della lettera della norma in cui quell'intenzione si è inverata e della volontà espressa dai soci, ad esso non può essere annesso soverchio peso sul piano ermeneutico ⁽⁷⁾. Né è possibile considerare, in questa sede di applicazione giurisprudenziale, le

⁶⁾ La "impossibilità di estendere per via analogica alle società di capitali la peculiare previsione di cui all'art.2285 comma primo cc" è stata specificatamente affermata da Trib. Milano, SSIB, 17.10.2016, sent. n.11335/2016 in proc. n. rg 46600/2015, in www.giurisprudenzadelleimprese.it. Cass., n. 8952 del 2019 ha affermato: "Non è consentito il recesso "ad nutum" del socio di una società a responsabilità limitata contratta a tempo determinato, in considerazione sia della previsione letterale di cui all'art. 2473 c.c., che limita la possibilità di recedere al solo caso di società contratta a tempo indeterminato, sia della valutazione sistematica dipendente dalla diversa disposizione dettata per le società di persone, sia, infine, in relazione all'esigenza di tutela dei creditori che, facendo affidamento sul patrimonio sociale, hanno interesse al mantenimento della sua integrità. (La S.C. ha dettato il principio in riferimento all'ipotesi di una società a responsabilità limitata con durata prevista fino al 2050, in relazione alla quale il socio pretendeva di poter esercitare il recesso "ad nutum", perché la durata della società eccedeva la propria aspettativa di vita, dato che la Corte ha ritenuto non rilevante)".

⁷⁾ "Tale favor non può peraltro portare, ad avviso del Tribunale, ad una estensione della applicabilità delle norme in tema di recesso fuori dalle ipotesi specificatamente previste, trattandosi in ogni caso, come sottolineato in motivazione da Cass. n.13875/2017, di un istituto comportante la possibilità di un "depauperamento della società" e rispetto ai presupposti del quale va dunque preferita una "interpretazione restrittiva", interpretazione da ultimo richiamata come doverosa in tema di



variegate e generiche opinioni in ordine alla preferibilità o meno, sul piano macroeconomico, di incentivare la circolazione della ricchezza favorendo il recesso, ma con il latente rischio variamente commisurabile della sua dispersione, ovvero la sua conservazione e progressivo incremento a mezzo della prosecuzione dell'attività oggetto della società.

Si tratta di considerazioni tutte che non consentono di seguire il filo conduttore – appunto il *favor* riservato dalla riforma del 2003 all'istituto del recesso, la forte venatura personalistica della s.r.l., il richiamo alla disciplina di cui all'art. 2285 c.c. – adottato dalla decisione della Corte di cassazione n. 9962 del 2013 ⁽⁸⁾.

Infine è il caso di sottolineare le esigenze di certezza che devono connotare la disciplina del recesso, in relazione alla tutela dell'affidamento dei soci – attuali e prospettivi – e dei creditori in considerazione degli effetti economico-patrimoniali, sempre rilevanti, spesso gravi, a volte dirimenti che il recesso di un socio spiega rispetto alla società.

In conclusione, per un verso la questione si risolve nell'individuare quando i soci, per eludere il diritto di recesso di ciascuno di essi, nell'intento di far prevalere, *contra legem*, le ragioni del gruppo sulle ragioni del singolo socio, abbiano inteso far apparire come contratta a tempo determinato una società in realtà contratta a tempo indeterminato oppure abbiano apposto un termine sostanzialmente privo di significato, a fronte del quale la manifestazione di volontà possa considerarsi *tamquam non esset* (senza però che la si possa considerare nulla secondo l'usuale relativa disciplina dei negozi giuridici).

Lo spazio riservato all'interprete nella soluzione della questione è particolarmente angusto, per i motivi che si sono detti.

L'indice dell'elusione non può che essere rinvenuto nella lunghezza del termine statutario di durata della società, il quale, anzitutto, deve essere apprezzato in assoluto, considerando le suindicate esigenze di certezza e che la indicazione del termine limita di per sé la naturale capacità delle società commerciali a durare indefinitamente nel tempo.

Ne consegue che, per ritenere il termine in assoluto elusivo, apparente od insignificante, esso deve esorbitare qualsiasi ragionevole previsione di durata della società stessa come persona giuridica, risultando in se stesso del tutto arbitrario e irrazionale (es.: termine di durata da oggi sino all'anno 2324).

L'apporto che, rispetto all'individuazione della natura apparente ed elusiva del termine, può essere riconosciuto alla considerazione dell'oggetto sociale è alquanto limitato ⁽⁹⁾.

Invero, il giudizio elusività ed apparenza del termine apposto o di sua insignificanza – che poi può tradursi nella valutazione di “eccessiva lunghezza” del termine stesso - ⁽¹⁰⁾ implica l'individuazione in

recesso, sempre in motivazione, anche da Cass. n.13845/2019”: Trib. Milano, SSIB, Angelantoni Life Science s.r.l. c. Ahsi s.p.a. ed altri, sent. n. 18236/2018 r.g. del 4 aprile 2019.

⁸⁾ “L'interpretazione estensiva dell'art.2437 cc terzo comma, seguita in particolare dal precedente di legittimità del 2013, dunque: - da un lato si pone in contrasto con la necessità di interpretazione restrittiva in materia di recesso evidenziata da più recenti orientamenti di legittimità; - e, d'altro lato, si fonda su di una ricostruzione sistematica nella quale è centrale il richiamo alla disciplina ex art.2285 cc in materia di società di persone, secondo la quale “Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci”, norma che, ad avviso della motivazione di legittimità in esame, conforma “le società personali sul tempo di vita delle persone fisiche”. Tale richiamo sistematico pare di per sé non dirimente al Tribunale, posta la profonda differenza strutturale tra società di persone e società di capitali, in particolare quanto a rilevanza delle persone fisiche dei soci e quanto a rilevanza per i creditori sociali del capitale sociale [...]”: Trib. Milano, SSIB, Angelantoni Life Science s.r.l. c. Ahsi s.p.a. ed altri, cit.

⁹⁾ Per un tentativo di ricostruzione ermeneutica fondato su questo criterio v. Cass., n. n. 8952 del 2019.

¹⁰⁾ La motivazione di Cass. n. 9962/2013 è fondata anche sul carattere ritenuto “elusivo” della disciplina ex art. 2473 cc terzo comma di previsioni, quale quella qui in esame, recanti una data di durata dell'ente “*oltremodo lontana nel tempo*”,



via interpretativa del momento entro il quale la società dovrebbe terminare, momento da porre in paragone al termine finale indicato in statuto per dedurne l'eccessiva lunghezza, ma risulta evidente che un siffatto *iter* interpretativo – in cui la valutazione del giudice si sovrappone in pieno a quella dei soci – è gravemente carente di certezza, nell'impossibilità di ancorarlo a criteri dotati di un minimo di oggettività, uniformità, univocità, pre-determinabilità.

Ciò sia perché la questione di cui si discute si pone e va risolta sul piano statutario e contrattuale secondo i canoni di interpretazione oggettiva che ne connotano lettura ed applicazione e gli statuti in genere indicano l'attività svolta per tipologia sicché essa è prevista come suscettibile di essere svolta per un tempo indefinito, sia per la già indicata attitudine delle società commerciali a proiettare la loro durata nel futuro, talché il termine, per quanto lungo, comunque limita, dunque determina, un orizzonte temporale altrimenti indefinito ⁽¹¹⁾.

Se poi, come si è detto, non è utilizzabile il criterio della vita media del socio, ben si comprende come ben difficilmente un termine di durata, per quanto lungo, potrà esser considerato meramente apparente od insignificante.

In forza di considerazioni del tutto coerenti con quelle sopra indicate, questo Tribunale, svolgendo considerazioni in materia di recesso ex art. 2437, comma 3, c.c., tuttavia certamente valide, per i motivi già esplicitati, anche rispetto al recesso ex art. 2373, comma 2, c.c., ha concluso:

“l'interpretazione dell'art.2437 terzo comma cc sostenuta dall'attrice non può essere seguita in quanto:

➤ *da un lato non trova fondamento normativo, l'art.2437 cc così come l'art.2473 cc non prevedendo - a differenza dell'art.2285 cc in tema di società di persone- il diritto di recesso del socio di società avente durata statutaria superiore alla vita umana ovvero durata da considerare eccessiva alla stregua della vita umana media, così dovendosi escludere una applicazione analogica dell'art.2285 cc alle società di capitali;*

➤ *d'altro lato non può essere fondata sul carattere elusivo di durate statutarie valutate come “eccessivamente lunghe”, dal sistema normativo non essendo ricavabile un parametro oggettivo predefinito per la valutazione di abnormità della durata statutaria,*

○ *tale non potendo essere né la durata della vita umana, si è già detto considerata rilevante per una tipologia di enti di ben diversa struttura,*

previsione che avrebbe *“almeno di norma, l'effetto di far perdere qualsiasi possibilità di ricostruire l'effettiva volontà delle parti circa l'opzione tra una durata a tempo determinato o indeterminato della società. Cosicché tale indicazione si risolve o in un mero esercizio delimitativo che equivale nella sostanza al significato della mancata determinazione del tempo di durata della società ovvero in un sostanziale intento elusivo degli effetti che si produrrebbero con la dichiarazione di una durata a tempo indeterminato. Evidente in quest'ultimo caso la necessità di un intervento correttivo dell'interprete che garantisca il riconoscimento della tutela accordata dal legislatore al socio in una società che non preveda una determinazione del tempo della sua durata.”*: il carattere elusivo, sempre secondo la motivazione in esame, potrebbe poi essere poi escluso solo *“in presenza di un chiaro indicatore della riferibilità del termine finale di vita della società ad un orizzonte razionalmente collegato al progetto imprenditoriale che ne costituisce l'oggetto.”*.

¹¹⁾ *“Salvo il caso limite di durata pluricentenaria ovvero il caso opposto, anch'esso limite, di durata -relativa ad oggetto sociale specifico e di prevedibile esaurimento entro un dato tempo- che scada ben oltre tale tempo, la valutazione della ragionevolezza del termine di durata rispetto ad un oggetto sociale che si riferisca -come accade nella quasi totalità dei casi- allo svolgimento di una data attività economica si risolve in un apprezzamento del tutto discrezionale dell'interprete, suscettibile di esiti contrastanti a seconda che la valutazione sia condotta rispetto alla tipologia dell'attività considerata in astratto ovvero rispetto alla ricostruzione della volontà dei soci nel dar vita all'ente e nel parteciparvi. Apprezzamento discrezionale che appare di per sé incompatibile con le esigenze di interpretazione oggettiva delle clausole statutarie [...]”*: Trib. Milano, SSIB, Angelantoni Life Science s.r.l. c. Ahsi s.p.a. ed altri, cit.



- *né la tipologia dell'oggetto sociale, normalmente riferito a attività imprenditoriali di per sé suscettibili di sviluppo per un tempo indeterminabile;*
con la conseguenza:
 - *che deve essere seguito l'orientamento restrittivo quanto alla interpretazione delle norme in tema di recesso, orientamento affermato in generale come doveroso dai precedenti di legittimità in tale materia;*
 - *che non può quindi essere ritenuto legittimo il recesso esercitato dall'attrice ai sensi dell'art. 2437 cc terzo comma in relazione alla durata statutaria fino al 2100 della convenuta [REDACTED] avente ad oggetto un'attività imprenditoriale di per sé passibile di sviluppo in un tempo indefinito ⁽¹²⁾”.*

Le considerazioni sopra svolte devono essere riportate al caso di specie.

[REDACTED] è una società di capitali che ha ad oggetto la gestione di immobili di sua proprietà, i quali – se correttamente mantenuti – ben potranno avere una durata ultracentenaria e così la loro gestione. Dunque la determinazione della durata della società per 100 anni (dal 2000 al 2100) non pare né apparente, né arbitraria, né irrazionale, non potendosi individuare, anche in relazione al suo oggetto, un termine inferiore che possa predicarsi come razionalmente adottabile dai soci, e perciò risulta effettivamente limitativo della durata di una società che, per l'attività svolta, potrebbe averne una maggiore.

Si deve aggiungere che, nel caso di specie, non è individuabile alcuna possibile contrapposizione tra soci di maggioranza e di minoranza, essendo la compagine composta da 3 soci, di cui uno, l'attore, titolare del 33,34 % e due titolari di una partecipazione pari al 33,33% del capitale sociale.

Si deve concludere che il termine statutariamente previsto non è elusivo di diritti di recesso dei singoli soci e che pertanto, considerata l'illegittimità del recesso esercitato dal [REDACTED] e il mancato riconoscimento/accettazione del medesimo da parte della Società, le domande attore sono infondate e devono essere rigettate.

Alla stregua delle precedenti considerazioni e conclusioni, ogni altra domanda od eccezione proposta dalle parti deve ritenersi assorbita.

* Il regime delle spese processuali segue il principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c.

Nel caso di specie la soluzione adottata in ordine alla questione centrale qui controversa è ampiamente dibattuta in dottrina e giurisprudenza con prospettazione di diverse soluzioni, talchè sussistono i

¹²⁾ Trib. Milano, SSIB, Angelantoni Life Science s.r.l. c. Ahsi s.p.a. ed altri, cit.



presupposti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione XV – Specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

- I) **RIGETTA** le domande proposte da parte attrice [REDACTED] [REDACTED]
- II) **DISPONE** l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti del processo.

Milano, 4 luglio 2019

Il Presidente estensore

[REDACTED] [REDACTED]

